

STATUTO FEDEROTTICA – ASSOCIAZIONE FEDERATIVA NAZIONALE OTTICI OPTOMETRISTI

Art. 1

Disposizioni Generali

Art. 1.1. - E' costituita

l'Associazione Federativa Nazionale Italiana di quanti esercitano la Professione di Ottico Optometrista e/o di coloro che in possesso del regolare diploma abilitante la professione, si occupano del commercio al dettaglio di articoli di ottica in genere denominata FEDEROTTICA.

Art. 1.2 - Essa ha per scopo la tutela degli interessi etici, professionali, sindacali, di rappresentanza ed economici della Categoria e dei propri Associati; della prima e degli altri ha la legittima rappresentanza.

Art. 1.3 - FEDEROTTICA è libera, autonoma, indipendente, apartitica ed aconfessionale. FEDEROTTICA è apolitica e non ha fini di lucro.

Art.2

Sede e durata

Art. 2.1 – FEDEROTTICA ha sede in Roma. I suoi uffici possono tuttavia essere distaccati in altre località del territorio nazionale. Essa ha durata illimitata.

Art. 3

Scopi

Art. 3.1 - FEDEROTTICA ha per scopo le seguenti finalità e compiti:

- a) Lo studio, la divulgazione e l'azione, diretti a portare a soluzione tutti i problemi specifici della Categoria rappresentata a tutti i livelli e in particolare nei rapporti con le Autorità Costituite.
- b) Rappresentare la Categoria e gli Associati in tutti i settori della vita professionale ed economica.
- c) Prestare assistenza pratica e legale agli Associati e alle Federottica provinciali e ai Coordinamenti Regionali, sue emanazioni, in regola con i versamenti delle quote associative, in tutte le problematiche riguardanti l'attività professionale.
- d) Stipulare accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi interessanti la Categoria.
- e) Stipulare a nome di tutti gli Associati convenzioni con Enti e altre persone giuridiche per le prestazioni fornite effettuate dagli stessi e dare il preventivo necessario assenso ad eventuali convenzioni di esclusivo interesse locale.
- f) Nominare propri rappresentanti in Enti, Commissioni, anche a livello internazionale, nei quali la partecipazione sia ritenuta utile per la politica professionale ed economica della Categoria.
- g) Potenziare la diffusione della cultura specifica dei propri Associati con i mezzi ritenuti più idonei, fra i quali Scuole e Corsi di preparazione e aggiornamento professionale anche da essa gestiti o patrocinati, ed avvalendosi dei contributi in materia previsti dallo Stato, dalla Comunità Europea e da altri Enti competenti.
- h) Gestire le pubblicazioni riguardanti la formazione, l'aggiornamento professionale e quant'altro ritenuto complementare per il migliore svolgimento dell'attività professionale e commerciale degli Associati, o di altre Associazioni locali o nazionali collegate e loro Associati, dietro il pagamento di corrispettivi specifici.
- i) Collaborare con gli Istituti di formazione professionale, anche partecipando con una propria commissione, ove possibile, all'elaborazione dei programmi di studio ed alle sessioni di esame, sia sui Corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, ancorché gestiti dallo Stato, da Enti Pubblici e privati.
- l) Denunciare e segnalare all'Autorità competente qualsiasi forma di concorrenza sleale o, comunque, qualsiasi attività commerciale e non, contraria agli interessi della Categoria.
- m) Segnalare alle Autorità Competenti qualsiasi attività non conforme alle regole in ordine alla formazione professionale obbligatoria.
- n) Predisporre le necessarie strutture per la creazione e la tenuta degli Albi Professionali, redigendo, curando, controllando e mantenendo Registri dei propri Associati, nonché organizzando e gestendo l'Albo degli Ottici Optometristi.

- o) Sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso adeguati mezzi di comunicazione sociale sui problemi della visione e della Categoria degli ottici optometristi.
- p) Vigilare sul rispetto dello Statuto, del Codice deontologico e dei regolamenti interni da parte degli Associati.
- q) Vigilare, in particolare, che i Regolamenti delle Federottica provinciali e dei Coordinamenti regionali siano conformi ai principi dello Statuto della Federazione Nazionale.
- r) Promuovere sempre più stretti rapporti fra gli associati e comporre le vertenze che dovessero eventualmente insorgere fra i medesimi.
- s) Favorire la costituzione di Gruppi organizzati, Cooperative e/o Consorzi fra gli Associati.
- t) Promuovere e gestire iniziative, anche in collaborazione con altre Organizzazioni, Enti e Persone, di natura scientifica, professionale, pubblicitarie e promozionale, rivolta anche al grande pubblico, avvalendosi di tutti i media di comunicazione, nonché di Enti e persone giuridiche di studio, ricerca ed editoriali.
- u) Al fine di favorire l'aggregazione, la ricreazione e lo sviluppo culturale fra gli Associati, Federottica potrà promuovere e gestire iniziative per la somministrazione di alimenti e bevande presso le Sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale; potrà inoltre promuovere l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, (dietro il pagamento di corrispettivi specifici), nei confronti dei propri Associati e di Associati di altre Associazioni nazionali o locali collegate.
- v) Elaborare simboli, marchi, loghi di riconoscibilità delle iniziative promozionali, sia nel campo scientifico professionale sia in quello commerciale, ed operare per la loro registrazione e protezione secondo la normativa di legge, certificare con marchio di qualità iniziative o prodotti inerenti il settore dell'ottica e/o professionale .

Art. 3.2 - In relazione ai propri fini statuari FEDEROTTICA può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere nazionale ed Internazionale, previa delibera della Giunta Esecutiva.

Art. 3.3 - Per il potenziamento delle proprie iniziative e per il raggiungimento degli scopi, FEDEROTTICA potrà partecipare direttamente o indirettamente alla formazione di società, anche di capitali, nonché assumere partecipazioni in tali società; essa potrà in ogni caso procedere alla stipulazione di contratti di ogni tipo, anche di natura immobiliare.

Art. 3.4 – Federottica svolge la sua attività, ovunque necessario.

Art. 4

Associati

Art.- 4.1 – Possono associarsi a FEDEROTTICA i professionisti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 (disposizioni generali) .

Art. 4.2 - Le organizzazioni, anche con fine di lucro costituite da Ottici Optometristi indipendenti, possono associarsi direttamente a FEDEROTTICA presentando regolare domanda corredata dai dati previsti dagli articoli successivi ed una dichiarazione di accettazione dello Statuto di FEDEROTTICA e del relativo Codice deontologico.

Art. 4.3 – I professionisti di cui all'art. 4.1 devono presentare la domanda di iscrizione a FEDEROTTICA, tramite la Federottica Provinciale o direttamente a FEDEROTTICA stessa.

Qualora la domanda di iscrizione pervenga da un ottico optometrista residente in una provincia nella quale esiste una Federottica locale di riferimento, prima di procedere all'iscrizione, Federottica istruirà una pratica, tenendo in debito conto, le osservazioni non vincolanti del Presidente e del Consiglio provinciale. La Giunta Esecutiva, in occasione della prima convocazione utile, a maggioranza dei votanti, deciderà in merito all'iscrizione.

Art. 4.4-. La domanda deve essere corredata dai dati previsti dagli articoli successivi e da una dichiarazione di accettazione di regolamenti attuativi e del Codice deontologico.

Art. 4.5 La Federottica Provinciale, nel cui territorio abbia residenza o sede l'associato, è deputata alla ricezione della domanda di iscrizione e alla riscossione della relativa quota associativa in nome e per conto di FEDEROTTICA e al rilascio della relativa ricevuta di pagamento all'associato. La Federottica Provinciale trasmetterà a FEDEROTTICA, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, la quota associativa deliberata dall'Assemblea.

Art. 4.6 - In caso di inosservanza o violazione da parte dell'associato dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice deontologico, lo stesso è sottoposto al giudizio disciplinare avanti il Collegio dei Proviviri.

Art. 4.7 - Nessun associato può essere giudicato dal Collegio dei Probiviri se non per fatti attinenti al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice deontologico.

Art. 4.8- La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rimborsabili.

Art. 5

I Soci.

Art. 5.1 - Gli Ottici Optometristi debbono presentare all'atto dell'iscrizione i seguenti documenti:

- a) copia autentica del diploma di Ottico valido a tutti gli effetti di legge, e munito della registrazione delle Autorità amministrative competenti;
- b) qualora conseguito, originale o copia autentica del Diploma di Laurea di Ottica e Optometria rilasciato dalla Facoltà Universitaria o dell'attestato di specializzazione in Optometria rilasciato da una Scuola (o Istituto) superiore di Optometria, anche all'Estero, purché legalmente riconosciuta, ovvero rilasciato da FEDEROTTICA a seguito dei corsi da essa gestiti o patrocinati;
- c) ricevuta della bolletta di versamento della quota associativa;
- d) dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice deontologico;
- e) indicare se e ove eserciti la sua attività professionale e, nel caso eserciti autonomamente, indicare il numero di partita IVA.

Art. 5.2 - All'atto dell'iscrizione gli Ottici Optometristi debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.1 e attenersi a quanto sotto specificato:

- a) praticare abitualmente l'ottica e l'optometria avvalendosi di una adeguata strumentazione professionale;
- b) astenersi da qualsiasi forma di pubblicità concernente la propria attività di Ottico Optometrista che non sia prevista dalle norme di legge e dal Codice deontologico;
- c) impegnarsi a fare uso esclusivo delle qualifiche di Ottico Optometrista o di Optometrista ad eccezione di qualsiasi altra;
- d) impegnarsi a non avvalersi, in qualsiasi forma, di dizioni che possano ingenerare equivoco nel pubblico, circa la distinzione fra la professione dell'Ottico Optometrista e la specializzazione in Oftalmologia della professione medica;
- e) impegnarsi a frequentare ogni anno corsi di aggiornamento professionale fornendone opportuno riscontro;
- f) astenersi dal pubblicizzare in qualsiasi forma la gratuità delle prestazioni professionali ad esclusione delle iniziative a carattere sociale promosse dall'Associazione nazionale e/o provinciali;
- g) essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 6

I Soci. Organizzazioni di ottici indipendenti

Art. 6.1 - Le Organizzazioni economiche giuridicamente costituite degli Ottici optometristi indipendenti associati debbono presentare la domanda di iscrizione corredata dallo Statuto e dall'elenco dei soci aggiornato, che dovrà essere ogni anno ripresentato con le eventuali variazioni. A seguito dell'accettazione della domanda invieranno ricevuta della bolletta di versamento della quota di affiliazione.

Art. 6.2 – Esse, tra tutte, hanno diritto di nominare complessivamente non più di due ottici Optometristi già associati a FEDEROTTICA, quali loro rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo. Detti Rappresentanti hanno diritto di partecipare alle Assemblee di FEDEROTTICA, con un voto per ciascuno, non delegabile. Essi non hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive, non sono eleggibili e non possono acquisire cariche di nomina assembleare.

Art. 7

Elettorato attivo e passivo

Art. 7.1 - L'Associato in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 acquisisce l'elettorato attivo dal momento dell'accettazione della sua domanda.

L'Associato acquisisce la figura di elettore passivo, solo decorso un anno dalla sua iscrizione a FEDEROTTICA.

L'elettorato attivo e passivo presuppone in ogni caso il versamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. Più specificamente, le Federottica provinciali o i singoli che pagano le quote dopo il 31 marzo, perdono il diritto di voto nelle Assemblee dell'anno in corso, ma hanno comunque il diritto di partecipare alle Assemblee senza diritto di voto. L'Associato acquisisce, per le votazioni delle cariche elettive, il valore di un voto per ogni singola quota annuale pagata e versata entro il 31 marzo. Per ogni quota pagata e versata oltre il 31 marzo degli anni precedenti, acquisisce il valore di mezzo voto. Il tutto come meglio precisato all'art. 9.7. (L'Assemblea).

Art. 7.2 – Il mancato pagamento delle quote a FEDEROTTICA entro il termine del 31 marzo pone automaticamente in mora l'Associato o la Federottica provinciale di cui fa parte. FEDEROTTICA ha diritto di avvisare direttamente o per il tramite della Federottica provinciale l'associato moroso, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale lo stesso potrà giustificare la sua posizione.

Art. 7.3 - Le Federottica provinciali sono obbligate ad allegare con le quote l'elenco nominativo dei singoli associati, con i relativi indirizzi, anche di posta elettronica, e firma della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati per i singoli associati.

Art. 8

Organi di FEDEROTTICA

Art. 8.1 - Sono organi di FEDEROTTICA:

- 1) L'Assemblea degli associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) La Giunta Esecutiva;
- 4) Il Presidente;
- 5) Il Collegio dei Sindaci;
- 6) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

L'Assemblea

Art. 9.1 - L'Assemblea è l'insieme di tutti gli associati, i quali possono indistintamente accedervi, ed esprimere il voto così come specificato nello Statuto.

Art. 9.2 - Il voto può essere espresso direttamente o per rappresentanza.

Art. 9.3 - Votano direttamente gli associati che non sono aderenti ad alcuna Federottica provinciale o che si sono iscritti direttamente a FEDEROTTICA. Possono votare direttamente il Presidente di FEDEROTTICA, i componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, i Sindaci e i Probiviri. In tal caso, il voto espresso in forma individuale viene defalcato dal voto espresso dal Rappresentante.

Art. 9.4 - Votano per rappresentanza gli associati aderenti alle Federottica provinciali. Il loro voto è espresso dal Rappresentante, designato dal Consiglio direttivo della medesima Federottica provinciale. E' tuttavia consentito che il Consiglio Direttivo della Federottica provinciale della stessa regione deleghi come Rappresentante della propria Federottica un altro associato che sia Rappresentante di un'altra Federottica provinciale della stessa Regione. In ogni caso non sono consentite più di due deleghe, oltre alla propria.

Art. 9.5 - Il Rappresentante, prima della votazione, deve esibire la delega e l'elenco analitico degli associati che rappresenta.

Art. 9.6 - L'associato che vota direttamente deve essere presente all'Assemblea. Non sono ammesse deleghe a persone che non siano associati. Non sono ammesse deleghe, procure semplici o notarili a soggetti non iscritti a FEDEROTTICA.

Art. 9.7 - Il valore del voto per le cariche elettive è rapportato ad ogni anno di effettivo pagamento delle quote associative; solo se il pagamento è avvenuto entro il 31 marzo di ogni anno, il voto è considerato per intero, e ridotto alla metà per le quote pagate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento; sono comunque escluse le quote pagate in ritardo nell'anno in cui si svolgono le elezioni per le cariche associative. Ai fini della votazione per l'elezione alle cariche associative i voti relativi alle quote pagate si sommano anno per anno, con il valore come sopra specificato, a partire dall'ultima Assemblea elettiva. Per le Federottica provinciali di nuova iscrizione o per gli Associati singoli di nuova iscrizione, il valore del voto viene espresso sulla durata del periodo di iscrizione rapportato all'effettivo pagamento delle quote, con riferimento al numero di annualità calcolato a decorrere dalla prima iscrizione, con arrotondamento per eccesso.

Art. 10

Funzionamento dell'Assemblea

Art. 10.1 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 10.2 - L'avviso di convocazione delle Assemblee deve contenere l'ordine del giorno, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione. Esso deve essere spedito mediante lettera raccomandata senza busta o posta elettronica certificata a ciascun associato, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Art. 10.3 - Per gli associati aderenti alle Federottica provinciali, l'avviso di convocazione verrà trasmesso alle Federottica provinciali medesime, le quali hanno l'obbligo di dare notizia entro quindici giorni di calendario ai singoli aderenti, e di convocare il Consiglio Direttivo provinciale per la nomina del Rappresentante. Per gli associati iscritti direttamente a FEDEROTTICA la comunicazione verrà fatta personalmente con le stesse modalità di cui all'art. 10.2

Art. 10.4 - Funge da Presidente dell'Assemblea un associato designato dal Presidente della FEDEROTTICA ed accettato dall'Assemblea.

Art. 10.5 - Il Presidente dell'Assemblea la dirige e vi esercita il potere disciplinare.

Art. 10.6 - Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte dal Segretario Generale di FEDEROTTICA, o in mancanza da persona nominata dall'Assemblea. Il Segretario Generale redige il verbale dell'Assemblea che, sottoscritto da lui e dal Presidente dell'Assemblea, viene conservato agli atti. Copia del verbale verrà inviata a tutte le Federottica provinciali e agli associati individuali.

Art. 10.7 - L'Assemblea ordinaria e indetta entro il 30 giugno di ogni anno dal Presidente di FEDEROTTICA, su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 10.8 - L'Assemblea straordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta del trenta per cento delle Federottica provinciali. In tal caso le Federottica provinciali devono presentare un ordine del giorno.

Art. 10.9 - Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con preavviso di soli 5 giorni.

Nei casi in cui la convocazione dell'Assemblea viene richiesta dal trenta per cento delle Federottica provinciali, il Presidente è tenuto a convocarla entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e a riunirla entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 10.10 - La convocazione con procedimento di urgenza non è ammessa per argomenti concernenti modificazioni dello Statuto e per l'elezione alle cariche associative.

Art. 10.11 - Alle Assemblee convocate per deliberare su modifiche allo Statuto o per lo scioglimento di FEDEROTTICA, deve partecipare un notaio.

Art. 10.12 - L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria è valida, in prima convocazione, allorché sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea in seconda convocazione può essere tenuta, anche nel medesimo giorno nel quale è stata convocata in prima istanza.

Art. 10.13 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 10.14 - Nelle votazioni per le cariche elettive, tenute tramite scrutinio segreto, cinque scrutatori, eletti dall'Assemblea assistono alle operazioni di voto.

Art. 11

Assemblea Ordinaria

Art. 11.1 - L'Assemblea ordinaria:

a) procede all'elezione di ventuno componenti il Consiglio Direttivo, scelti fra gli Associati che abbiano presentato la candidatura nei termini previsti;

a.1) La candidatura deve essere presentata dalla Federottica provinciale e deve essere accompagnata da una autocertificazione con l'indicazione delle cariche pubbliche e private ricoperte, dei titoli professionali conseguiti e da un breve curriculum;

a.2) Coloro i quali sono iscritti personalmente a Federottica dovranno presentare la propria candidatura come previsto dal punto a.1) sottoscritta da almeno il 20% degli iscritti a Federottica della Provincia di provenienza.

b) elegge il Collegio dei Sindaci composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, da scegliersi fra gli Associati che abbiano i requisiti di cui alla precedente lettera a);

c) elegge il Collegio dei Probiviri composto di tre membri da scegliersi fra gli Associati che abbiano i requisiti di cui alla precedente lettera a);

d) approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e il preventivo dell'anno in corso, inviato precedentemente alle Federottica provinciali e agli Associati individuali; gli associati aderenti alle Federottica provinciali potranno prenderne visione presso la propria Federottica locale.

e) ratifica la misura dei contributi associativi dell'anno in corso, sulla base del bilancio di previsione approvato;

f) delibera su ogni altro argomento demandato all'Assemblea e posto all'ordine del giorno.

Art. 11.2 - Nelle votazioni alle cariche associative di cui sopra, potranno essere espresse preferenze sino ad un massimo dei due terzi degli eleggibili; e precisamente quattordici consiglieri, due sindaci, due probiviri effettivi e un sindaco supplente. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio fra i candidati medesimi.

Art. 11.3 - Tutte le votazioni per la elezione alle cariche associative, come quelle riguardanti le persone fisiche degli Associati, sono tenute a scrutinio segreto.

Art. 11.4 - La Segreteria di FEDEROTTICA predispone schede di voto regolarmente vidimate, contenenti l'elenco di tutti i candidati alle cariche associative, del valore rispettivamente di cinquanta, trenta, venti, dieci, cinque, un voto, le quali saranno consegnate all'avente diritto al voto per la somma dei voti che questi rappresenta.

Art. 11.5 - I candidati devono essere presenti all'Assemblea, salvo in caso di impedimento dovuto a forza maggiore, sotto pena di decadenza della candidatura medesima.

Art. 12

Consiglio Direttivo

Art. 12.1 - Il Consiglio Direttivo di FEDEROTTICA è composto di ventuno componenti di nomina assembleare, eventualmente da sei componenti assunti per cooptazione ed al massimo da due componenti, se nominati, delle organizzazioni economiche giuridicamente costituite di Ottici Optometristi indipendenti associati e da un componente in rappresentanza di ogni Regione italiana

nell'ambito della quale sia stata creato il Coordinamento regionale aderente a FEDEROTTICA e che sia eletto nell'ambito dell'Assemblea regionale. I componenti di nomina regionale, gli eventuali cooptati e i due rappresentanti delle organizzazioni economiche di Ottici Optometristi indipendenti associati hanno diritto di voto deliberante.

Art. 12.2 - Si considerano ai fini del presente articolo Regioni italiane quelle previste dall'Ordinamento giuridico italiano.

Art. 12.3 - I componenti di nomina assembleare devono essere scelti fra coloro di cui sia stata presentata la candidatura pervenuta alla Segreteria di FEDEROTTICA almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12.4 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di FEDEROTTICA, che lo presiede, almeno tre volte l'anno e quante volte lo ritenga necessario o lo richieda almeno il trenta per cento dei suoi componenti, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da spedire a ciascun Consigliere almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la convocazione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito tramite telegramma o posta elettronica certificata con 5 giorni di preavviso.

Art. 12.5 - Per la validità delle riunioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti di nomina assembleare e cooptati; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 12.6 - I Consiglieri non possono delegare alcuna persona a sostituirli.

Art. 12.7 - Qualsiasi carica direttiva di FEDEROTTICA è incompatibile con ogni altra carica pubblica o privata, che possa essere in contrasto con le finalità di FEDEROTTICA, salvo esplicita autorizzazione da parte della Giunta Esecutiva che deciderà sentito il Collegio dei Probiviri. I Regolamenti interni stabiliscono i principi di massima ai quali attenersi per decidere sull'incompatibilità.

Art. 12.8 - I candidati alla carica di Consigliere Nazionale dovranno presentare all'atto della candidatura il curriculum ed i relativi titoli di studio. Non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità prevista dal comma precedente, salvo autorizzazione della Giunta Esecutiva in carica, sentito il Collegio dei Probiviri. Qualora la Giunta Esecutiva non deliberasse in ordine alla incompatibilità nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, la candidatura si intende accettata.

Art. 12.9 - Ogni Consigliere si impegna a versare entro il 31 marzo di ogni anno, direttamente a FEDEROTTICA la quota associativa in caso di mancato pagamento della stessa da parte della Federottica Provinciale di provenienza.

Art. 13

Competenze del Consiglio Direttivo

Art. 13.1 - Sono compiti del Consiglio Direttivo di nomina assembleare:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente di FEDEROTTICA e tre vice Presidenti, uno per il Nord Italia, uno per il Centro, uno per il Sud e le Isole;
- b) nominare nel proprio seno l'Amministratore di FEDEROTTICA;
- c) indicare i componenti della Giunta Esecutiva, la nomina dei quali deve essere ratificata dal Presidente;
- d) proporre i contributi annuali che gli Associati aderenti alle Federottica Provinciali devono versare a FEDEROTTICA e i contributi annuali che devono essere versati dagli associati iscritti personalmente a FEDEROTTICA;
- e) nominare il Segretario Generale di FEDEROTTICA;

Art. 13.2 – Sono altresì compiti del Consiglio Direttivo:

- a) conferire la delega al Consiglio Provinciale delle Federottica Provinciali, in persona del Presidente come meglio specificato all'art. 15;

- b) decidere sui ricorsi contro il rigetto delle domande ad associato di FEDEROTTICA;
- c) attuare le deliberazioni dell'Assemblea sulle questioni che la medesima gli abbia demandato;
- d) ratificare le convenzioni, gli accordi, i contratti, in particolar modo quelli di cui all'art. 3.3 la cui stipulazione è demandata alla Giunta Esecutiva e alle Commissioni da questo nominate;
- e) nominare i componenti degli Organi amministrativi delle Organizzazioni, di Enti e Persone.
- f) indire referendum per le questioni per le quali lo ritenga opportuno;
- g) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- h) curare che la politica sindacale e professionale delle Federottica provinciali sia conforme a quella di FEDEROTTICA;
- i) operare la cooptazione fino ad un massimo di sei Consiglieri di cui quattro al primo anno di mandato; gli altri potranno essere cooptati nei rimanenti anni di mandato. Essi non potranno ricoprire le cariche di Presidente e Vice-Presidente;
- l) predisporre tutti i Regolamenti interni.

Art. 14

Giunta Esecutiva

Art. 14.1 - La Giunta Esecutiva è l'organo di impulso delle iniziative sindacali e di politica professionale di FEDEROTTICA.

Art. 14.2 - Essa è composta dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dall'Amministratore, dal responsabile dell'albo degli Ottici optometristi e da quattro componenti nominati dal Consiglio Direttivo nel proprio seno e la cui nomina è ratificata dal Presidente. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide quando siano presenti il Presidente, o un suo delegato, e cinque componenti della Giunta Esecutiva. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza.

Art. 14.3 - Essa si riunisce ogniqualvolta il Presidente o almeno quattro componenti lo ritengano opportuno.

Art. 14.4 - Sono compiti della Giunta Esecutiva:

- a) decidere sulle domande di ammissione ad associato o affiliato a FEDEROTTICA e stabilire la relativa quota di iscrizione e/o di affiliazione;
- b) assumere o licenziare personale;
- c) vigilare per l'attuazione, secondo le norme dello Statuto di FEDEROTTICA, delle deliberazioni del Consiglio;
- d) stipulare, nell'interesse di FEDEROTTICA, convenzioni, contratti di ogni tipo ed accordi con Organizzazioni, Enti e privati;
- e) nominare le commissioni previste dall'art. 13.2 sub d);
- f) nominare il Comitato di Redazione e il Direttore responsabile del periodico "Ottica Italiana", organo di stampa ufficiale di FEDEROTTICA;
- g) organizzare e gestire la tenuta dell'Albo Nazionale professionale degli Ottici Optometristi (Optometristi); a quest'ultimo sono demandati i soli aspetti scientifici e culturali, ed esso è retto dal regolamento approvato in occasione dell'Assemblea annuale dell'Albo. Tale regolamento non potrà essere in contrasto con le norme dello Statuto di FEDEROTTICA. L'Albo degli Ottici Optometristi (Optometristi) risponde direttamente alla Giunta Esecutiva di FEDEROTTICA attraverso un responsabile designato in base al proprio regolamento;
- h) svolgere ed attuare tutte quelle funzioni e compiti che non siano espressamente demandati ad altri organi.

Art. 15

Federottica provinciali – Il controllo di FEDEROTTICA

Art. 15.1 - Le Federottica provinciali territorialmente competenti sono il livello Provinciale di FEDEROTTICA e sono tenute in ogni caso ad eseguire le direttive e le scelte politico/sindacali di

FEDEROTTICA. Per essere validamente costituite devono avere un numero minimo di associati giudicato sufficientemente rappresentativo, in base ai criteri indicati nel Regolamento.

Art. 15.2 - Ai fini di cui sopra, ciascuna Federottica Provinciale è tenuta a rispettare lo Statuto di FEDEROTTICA, di cui obbligatoriamente assume le linee guida. Il Presidente di FEDEROTTICA può convocare e partecipare, anche tramite persona dallo stesso delegata, alle assemblee della Federottica provinciale.

Art. 15.3 – Il Consiglio Nazionale di FEDEROTTICA, alla prima riunione utile, conferirà al Presidente provinciale, apposta delega ad esercitare la funzione di Presidente provinciale che prevede i seguenti obblighi a:

concorrere nei modi e nelle forme ritenute più opportune alla definizione delle politiche di FEDEROTTICA in ambito provinciale, promuovendole presso ogni operatore economico, istituzionale, politico e sociale;

- a) sostenere e coordinare l'azione di FEDEROTTICA a livello Provinciale;
- b) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da Leggi, regolamenti, disposizioni dell'Autorità Pubblica o dai deliberati degli Organi di FEDEROTTICA che non siano in contrasto con lo statuto di FEDEROTTICA;
- c) convocare almeno due Assemblee annuali, ovvero una Assemblea e una Riunione, dandone avviso scritto alla sede di FEDEROTTICA.
- d) redigere il verbale delle riunioni e trasmetterne una copia al Segretario Generale di FEDEROTTICA;
- e) verificare puntualmente la regolarità amministrativa nel pagamento della quota associativa degli associati di sua competenza;
- f) trasmettere, a mezzo bonifico bancario o altra forma di pagamento, la quota associativa a FEDEROTTICA, riguardante tutti i propri associati entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
- g) inviare annualmente a FEDEROTTICA una relazione scritta circa le attività svolte sul territorio di rilevanza per la categoria;
- h) comunicare la data in cui si terrà l'Assemblea;
- i) partecipare all'Assemblea annuale di FEDEROTTICA;
- j) comunicare preventivamente a Federottica le iniziative di carattere locale che riguardano la Categoria e che dovranno essere dalla Stessa autorizzate.

Art. 15.4 La Giunta Esecutiva di FEDEROTTICA avrà la facoltà di verificare in ogni momento e con i metodi che riterrà più idonei, direttamente o tramite terzi propri consulenti, la corretta esecuzione da parte delle Federottica provinciali di tutti gli obblighi assunti con il presente Statuto.

Art. 15.5 – Il Consiglio Direttivo di FEDEROTTICA, con la maggioranza dei votanti, nel caso in cui non venissero rispettati dal Presidente della Federottica Provinciale gli obblighi sopra elencati, avrà la facoltà di convocare il Presidente per chiarimenti

Art. 15.6 Nel caso si verificano motivi insanabili che non permettano all'associazione provinciale di operare, Il Consiglio Nazionale di FEDEROTTICA può revocare la delega conferita, nominando un Commissario per la gestione pro tempore della Federottica locale interessata.

Art. 16

Rappresentanza di FEDEROTTICA

Art. 16.1 - Il Presidente ha la rappresentanza di FEDEROTTICA di fronte ai terzi e in giudizio; ha il potere di esprimere la volontà di FEDEROTTICA, attraverso la firma sociale che può delegare.

Art. 16.2 - Presiede la Giunta Esecutiva ed adempie a tutte le altre funzioni affidategli dallo Statuto.

Art. 16.3 - In caso di urgenza svolge ed attua le funzioni, i compiti propri della Giunta Esecutiva, sottoponendo il suo operato alla ratifica del medesimo nella sua prima riunione successiva.

Art. 16.4 - Nei casi di assenza o di impedimento egli è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Componente della Giunta Esecutiva che delegherà. Potrà inoltre per compiti specifici, previo

assenso della Giunta Esecutiva, delegare per iscritto un Consigliere nazionale e/o il Segretario Generale.

Art. 16.5 - Il medesimo Presidente non potrà essere eletto per più di due mandati consecutivi e complessivamente per non più di quindici anni.

Art. 17

Il Collegio Sindacale

Art. 17.1 - Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.

Art. 17.2 - Il Collegio vigila sulla gestione amministrativa di FEDEROTTICA riferendone all'Assemblea nella sua convocazione ordinaria annuale.

Art. 17.3 - Esso esercita le attribuzioni conferite dalla legge al Collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 17.4 - In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel proprio seno il Presidente.

Art. 17.5 - Il Collegio Sindacale è tenuto ad effettuare il controllo delle scritture contabili almeno due volte all'anno.

Art. 18

Collegio dei probiviri

Art. 18.1 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti.

Art. 18.2 - La definizione delle controversie che possono sorgere tra gli Associati relative alla interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti che saranno emanati successivamente nonché quelle eventualmente derivanti dalle deliberazioni degli Organi collegiali di FEDEROTTICA, è devoluta al Collegio dei Probiviri.

Art. 18.3 - In occasione della sua prima riunione il Collegio dei Probiviri procede alla nomina, nel suo seno, del proprio Presidente.

Art. 18.4 - Le decisioni adottate anche a maggioranza dal Collegio sono inappellabili e vincolanti per le parti.

Art. 18.5 - Il Collegio dei Probiviri giudica in grado di appello delle controversie che insorgono fra i Coordinamenti regionali e provinciali e i loro Associati.

Art. 18.6 - Il Collegio dei Probiviri è deputato a decidere qualunque controversia insorta tra FEDEROTTICA e le Rappresentanze provinciali in merito a eventuali contestazioni di inadempimento dei Presidenti delle singole Federottica provinciali.

Art. 19

Provvedimenti Consiglio Direttivo e Giunta

Art. 19.1 - Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 20

Cariche

Art. 20.1 - Tutte le cariche elettive hanno la durata di cinque anni, salvo il caso di dimissioni e di decadenza verificatasi per assenza non giustificata in tre riunioni consecutive dell'organo del quale il componente fa parte.

Art. 20.2 - Tutte le cariche ricoperte dagli Associati negli organi di FEDEROTTICA sono gratuite. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute solo per il Presidente e i componenti della Giunta Esecutiva.

Art. 20.3 - I rimborsi ai Consiglieri nazionali, sono a carico delle Federottica provinciali.

Art. 20.4 - Possono essere eletti alle cariche associative soltanto coloro che appartengono alla Categoria rappresentata da FEDEROTTICA, facenti parte dell'elettorato attivo, siano in regola con le quote associative e non siano in condizioni di incompatibilità secondo quanto previsto dall'art. 12.8

Art. 20.5 - In caso di vacanza delle cariche associative in conseguenza di decesso, dimissioni o decadenza, subentrerà automaticamente il primo dei non eletti.

Art. 20.6 - I componenti degli organi collegiali, di nuova nomina ai sensi del comma precedente, decadono alla scadenza dell'organo del quale essi fanno parte.

Art. 20.7 - I Presidenti e i componenti della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo delle Federottica provinciali sono tenuti in ogni caso ad eseguire le direttive e le scelte sindacali della FEDEROTTICA.

Art. 20.8 - Le iniziative di carattere locale che riguardano la Categoria devono essere preventivamente comunicate a FEDEROTTICA e dalla Stessa autorizzate per iscritto .

Art. 21

Segretario Generale

Art. 21.1 - Il Segretario Generale di FEDEROTTICA è responsabile dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della disciplina del personale dell'Associazione.

Art. 21.2 - Egli svolge le funzioni di Segretario Generale degli Organi collegiali e partecipa di diritto con voto consultivo alle loro riunioni salvo contrarie decisioni del Presidente.

Art. 21.3 - Il Segretario Generale potrà rappresentare FEDEROTTICA per compiti specifici, qualora delegato dal Presidente.

Art. 22

Patrimonio sociale

Art. 22.1 - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che a qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso di FEDEROTTICA;

b) dalle somme acquisite al patrimonio di FEDEROTTICA a qualsiasi titolo.

Art. 22.2 - All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura dell'Amministrazione, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato. Di ogni variazione del patrimonio, a qualsiasi causa dovuta, la Giunta Esecutiva dovrà essere immediatamente informata alla sua prima riunione.

Art. 22.3 - I proventi di FEDEROTTICA sono costituiti da:

a) quote annuali associative nelle misure stabilite dalla Assemblea a carico degli associati;

b) oblazioni volontarie degli associati e dei terzi;

c) rendite provenienti da altre attività associative;

d) contribuzioni straordinarie;

e) contributi integrativi a copertura di costi per servizi specifici richiesti

f) proventi vari.

Art. 22.4 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22.5 - FEDEROTTICA non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

Art. 22.6 - FEDEROTTICA ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22.7 - FEDEROTTICA ha il diritto, in caso di mancato pagamento da parte del proprio Associato della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, di procedere giudizialmente per il recupero della quota previa raccomandata di messa in mora.

Art. 22.8 - Chi si iscrive direttamente a Federottica può dare disdetta tramite comunicazione scritta (lettera raccomandata), entro 3 (tre) mesi prima della data di nuova iscrizione.

Art. 23

Modifiche Statuto

Art. 23.1 - Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria validamente costituita con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 23.2 - Con la maggioranza dei tre quarti degli associati e sempre in Assemblea straordinaria può deliberarsi lo scioglimento della FEDEROTTICA.

Art. 23.3 - L'Assemblea che approva lo scioglimento della FEDEROTTICA nomina contemporaneamente da uno a tre liquidatori determinando i poteri e deliberando sulla devoluzione delle eventuali attività patrimoniali.

Art. 24

Rinvii

Art. 24.1 – Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di Legge.

Art. 25

Entrata in vigore

Art. 25.1 - Il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.